

COMUNE DI SULZANO (Prov. BS)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2022-2024** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che, per effetto del Decreto Ministero dell'Interno 24.12.2021 (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), il termine per l'approvazione del bilancio 2022-2024 è stato prorogato al 31 marzo 2022.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020. Si rammenta che tale nota metodologica è allegata alla documentazione propedeutica all'approvazione del bilancio 2021-2023.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate¹

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Art. 1 commi 10, 15, 16, 21, 22, 53 e 54 della Legge 208/2015 Art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Gettito previsto nell'esercizio precedente	€. 498.740,76

¹ Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti."

Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	€. 500.000,00	€. 500.000,00	€. 500.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<p>Per il triennio 2022-2024 si ritiene di confermare le misure impositive già fissate per il 2021. La previsione del gettito è stata stimata in linea con la previsione 2021.</p> <p>L'art. 1 comma 756 della legge 160/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali. Il suddetto decreto non è ancora stato emanato. Si procede quindi all'approvazione delle tariffe nel modo ordinario.</p>		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Nessuna modifica		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Nessuna modifica		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Nessuna modifica		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	<p>Il comma 527 della Legge di bilancio 2018 ha attribuito ad ARERA la funzione di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”, destinata ad unificare la complessità delle tariffe e delle imposte sui rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati.</p> <p>La delibera 363/2021 del 3 agosto 2021 di Arera disciplina il nuovo MTR-2 prevedendo la durata temporale del PEF applicando nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il Secondo Periodo Regolatorio 2022-2025.</p> <p>La tariffa applicata dal Comune alle utenze ha natura tributaria, cosiddetta TARI.</p>		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€. 269.447,00		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	€. 283.592,00	€. 290.964,00	€. 297.971,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 comporteranno la diminuzione delle superfici soggette a imposizione e possibili aumenti tariffari per gli altri contribuenti.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Le tariffe vengono aggiornate annualmente sulla scorta del piano finanziario. La previsione tiene conto dei limiti di legge relativi alle possibilità di incremento del PEF. Per l'anno 2022 il limite alla crescita è pari al 5,6%.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Nessuna modifica rispetto all'esercizio precedente.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal	Nessuna modifica rispetto all'esercizio precedente.		

regolamento	
	<p>Il comma 527 della Legge di bilancio 2018 ha attribuito ad ARERA la funzione di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”, destinata ad unificare la complessità delle tariffe e delle imposte sui rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati.</p> <p>Nel corso degli anni dal 2019 ad oggi si sono susseguiti una serie di provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che hanno definito criteri e regole per un nuovo Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti.</p> <p>La delibera 363/2021 del 3 agosto 2021 di Arera disciplina il nuovo MTR-2 prevedendo la durata temporale del PEF applicando nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il Secondo Periodo Regolatorio 2022-2025. Si passa quindi da una pianificazione economico finanziaria annuale ad una pluriennale, che favorisce la creazione di uno strumento dinamico che rispecchi al meglio gli equilibri gestionali del servizio.</p> <p>Resta inteso che in attuazione delle direttive europee, il D.Lgs. 116/2020 ha recepito le disposizioni sull’economia circolare, che modifica le regole di assimilazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. Questo potrebbe tradursi in una riduzione della base imponibile TARI con conseguente necessità di rivedere le tariffe.</p>

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€. 227.104,00		
Gettito previsto nell’anno precedente a quello di riferimento	€. 227.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	€. 227.000,00	€. 227.000,00	€. 227.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Non è rilevabile alcuna modifica normativa. Il gettito previsto è stato iscritto a bilancio sulla scorta degli incassi del penultimo esercizio (2020) così come previsto dai principi contabili.		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente.		

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 816 a 847 Legge 160/2019		
Gettito previsto nell’anno precedente a quello di riferimento	€ 17.350,00.		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	€. 15.100,00	€. 17.100,00	€. 17.100,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dal comma 816 della legge 160/2019 sostituisce, a decorrere del 2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il		

	<p>canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada.</p> <p>Il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dal comma 837 della legge 160 /2019 sostituisce invece TOSAP/COSAP MERCATO e la TARI per le occupazioni temporanee degli ambulanti.</p> <p>Per l'introduzione del Canone unico patrimoniale è necessario approvare uno o più regolamenti che ne definiscano la disciplina attuativa.</p> <p>Le tariffe del nuovo canone (entrata patrimoniale e non tributaria) sono improntate a garantire l'invarianza del gettito delle "vecchie entrate" abolite anche se i presupposti impositivi sono diversi da quelle dell'ICP/TOSAP.</p>
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Le tariffe sono state introdotte per la prima volta nel 2021
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Il c. 3 dell'art. 9-ter, L. n. 176/2020 estende a favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'esenzione dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati.
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Sono riconfermate le esenzioni per le preinsegne e per le insegne fino a 1 mq.

Inoltre, per le seguenti entrate, si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria

I proventi relativi al recupero dell'evasione tributaria sono iscritti a bilancio in tutte le annualità del triennio per un importo piuttosto contenuto. Il recupero dell'evasione resta un obiettivo dell'amministrazione che richiede però un intervento organizzativo del settore tributi attualmente costituito da un'unica unità di personale. I proventi iscritti a bilancio sono stati opportunamente svalutati.

Imposta comunale di soggiorno. L'importo inserito in bilancio (€ 26.000,00) è in linea con il gettito conseguito nell'ultimo esercizio pre-Covid-19.

Fondo di solidarietà comunale

La previsione per il triennio 2022-2024 si attesta sui dati ufficiali per l'anno 2022 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Settore Finanza Locale.

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/fondo_solidarieta/index/codice_ente/1030151720/cod/37/md/0/anno_fsc/37

Fondi per emergenza sanitaria da COVID-19

Il comma 706 della legge di bilancio 2022, n. 234/2021, ha prorogato al 31 marzo 2022 l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

In attesa del decreto di riparto per singolo comune, sull'annualità 2022 è stato previsto un contributo pari ad euro 2.000,00 diminuendo contestualmente di pari importo la previsione del canone unico.

Proventi sanzioni codice della strada

La previsione di bilancio delle sanzioni del codice della strada è in linea con quella relativa agli anni precedenti (periodo ante "Covid-19"). Le difficoltà nella riscossione del provento hanno obbligatoriamente portato ad un'opportuna svalutazione dello stesso nell'ambito del FCDE.

Altre entrate di particolare rilevanza

Sono rinvenibili a bilancio tutte le entrate legate alla resa di servizi pubblici anche a domanda individuale. Al titolo III è presente anche il rimborso della quota dei mutui del servizio idrico integrato da parte del soggetto gestione Acque Bresciane srl. La previsione resta ovviamente influenzata dall'emergenza sanitaria tuttora in corso.

1.2. Le spese²

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede metodi puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

Tale facoltà è stata adottata per il calcolo dell'FCDE stanziato a bilancio nel triennio 2022-2024 per cui gli incassi considerati sono quelli relativi alle annualità che vanno dal 2016 al 2020 considerando anche gli incassi a residuo sull'anno successivo.

Dal 2021 viene meno la possibilità di calcolare il fondo con le medie ponderate; l'unico metodo rimane quindi quello della media semplice, che è comunque quello da sempre utilizzato dal Comune;

Sempre dal 2021 scompare la possibilità di abbattere percentualmente l'accantonamento all'FCDE a meno che non si rispettino le seguenti due condizioni:

- il debito commerciale residuo al 31/12 si sia ridotto di almeno il 10% rispetto all'anno precedente ovvero non sia superiore al 50% del totale delle fatture ricevute nel corso del medesimo esercizio;
- l'ente presenti un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Decreto Legislativo 231/2002;

Il comune, pur rispettando entrambi i parametri, non si è comunque avvalso della facoltà di abbattimento ritenendo opportuno accantonare il 100% del fondo a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Per i proventi dell'Imposta di Soggiorno, essendo una entrata istituita nel 2018, non è stato ritenuto di accantonare somme in quanto tutto l'accertamento degli anni 2018-2019-2020-2022 è stato interamente riscosso.

Nel corso dell'anno 2019 (mese di ottobre) sono state individuate due nuove entrate: rimborso quota parte spesa refezione scolastica e rimborso quota parte spesa servizio pasti a domicilio. Non si è ritenuto di accantonare somme in considerazione della brevità del periodo di osservazione e perchè gli incassi previsti sono stati integralmente riscossi.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di

² Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Bilancio 2022

Risorsa/Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2022 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
1.101.51	TARI	2,57%	283.592,00	100%	7.298,57
3.100.03	Canone Unico Patrimoniale	0,32%	15.100,00	100%	121,21
3.100.03	Fitti reali fabbricati	4,74%	62.135,00	100%	2.945,77
3.100.03	Fitti reali fondi rustici	0,16%	38.000,00	100%	62,45
3.200.02	Proventi sanzioni codice della strada	7,22%	65.000,00	100%	4.695,30
3.500.02	Concorso spese rette CDD e istituti vari	10,00%	44.000,00	100%	4.399,49
3.500.02	Rimborso spese riscaldamento immobili vari	9,37%	7.000,00	100%	655,94
TOTALE					20.178,73

Bilancio 2023

Risorsa/Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2023 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
1.101.51	TARI	2,57%	290.964,00	100%	7.488,30
3.100.03	Canone Unico Patrimoniale	0,32%	17.100,00	100%	131,14
3.100.03	Fitti reali fabbricati	2,75%	69.135,00	100%	3.277,64
3.100.03	Fitti reali fondi rustici	0,16%	38.000,00	100%	62,45
3.200.02	Proventi sanzioni codice della strada	7,22%	65.000,00	100%	4.695,30
3.500.02	Concorso spese rette CDD e istituti vari	10,00%	44.000,00	100%	4.399,49
3.500.02	Rimborso spese riscaldamento immobili vari	9,37%	7.000,00	100%	655,94
TOTALE					20.710,26

Bilancio 2024

Risorsa/Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2024 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
1.101.51	TARI	2,57%	297.710,00	100%	7.668,63
3.100.03	Canone Unico Patrimoniale	0,86%	17.100,00	100%	131,14
3.100.03	Fitti reali fabbricati	2,75%	69.135,00	100%	3.277,64
3.100.03	Fitti reali fondi rustici	0,16%	38.000,00	100%	62,45
3.200.02	Proventi sanzioni codice della strada	7,22%	65.000,00	100%	4.695,30

3.500.02	Concorso spese rette CDD e istituti vari	10,00%	44.000,00	100%	4.399,49
3.500.02	Rimborso spese riscaldamento immobili vari	9,37%	7.000,00	100%	655,94
TOTALE					20.890,59

Le entrate per le quali non si è proceduto all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, il quanto accertate per cassa sono:

diritti di segreteria, diritti per il rilascio delle carte di identità, proventi e diritti per servizi cimiteriali, proventi per parcheggi a pagamento, interessi attivi, rimborso quote ammortamento mutui, canoni concessori beni immobili assistiti da fidejussione.

Il Fondo di riserva di competenza, iscritto a bilancio sul triennio per €. 7.000,00, rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,381% per il 2022, 0,393% per il 2023 e 0,392% per il 2024.

Per l'anno 2022 è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 13.000,00, pari allo 0,2114% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Indennità di fine mandato del sindaco	1.745,50	1.871,69	2.047,24
Fondo oneri rinnovi contrattuali	3.000,00	2.500,00	3.000,00
Fondo rischi contenzioso	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altri fondi:			

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Indennità amministratori locali

La legge di bilancio 2022 ha previsto ai commi da 583 a 587 un incremento delle indennità di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti della giunta comunale, parametrando tale indennità a quella dei presidenti delle regioni. Le disposizioni sono di immediata applicazione, non necessitando di alcun decreto attuativo e sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2022, sebbene l'incremento sia previsto in progressione fino al 2024.

Negli enti da 1.001 a 3.000 abitanti l'indennità del sindaco, a regime nel 2024, è pari al 16% dell'indennità del presidente della regione. Per gli anni 2022 e 2023 è previsto un aumento graduale rispettivamente del 45% e del 68% calcolato sul differenziale tra l'indennità attribuita nel 2021 e quella prevista a regime nel 2024, come chiarito dalla ragioneria generale dello stato.

Le indennità spettanti al vice - sindaco e agli assessori sono aumentate in relazione a quella del sindaco, applicando le percentuali previste dal DM 119/2000.

Il comma 586 stanza le risorse per ristorare gli enti dell'aumento della spesa. Tali fondi saranno ripartiti tra i comuni con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa in conferenza Stato-città.

L'Amm.ne intende applicare l'aumento dell'indennità percepita attualmente nella misura pari alla concorrenza del contributo Statale, senza gravare sulle risorse di bilancio dell'Ente-.

L'adeguamento della spesa ed il relativo ristoro sono stati quantificati in € 4.283,00 anno 2022, € 6.175,00 anno 2023 e € 8.809,00 anno 2024.

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

Entrate

Per recupero evasione tributaria € 15.500,00 per il 2022, € 15.500,00 per il 2023 e € 15.500,00 per il 2024;

Elezioni – Consultazioni Referendarie

€ 9.160,00 nel 2022, nel 2023 e nel 2024 in entrata per rimborso spese elettorali a carico di altre amministrazioni;

Spese

€. 5.000,00 spese per liti e arbitraggi per il 2022, 2023 e 2024;

Elezioni – Consultazioni Referendarie

€ 9.160,00 nel 2021, € 9.160,00 nel 2022-2024 in spesa per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato presunto di amministrazione 2021 ammonta a €. 466.125,66 con quote accantonate per €. 69.936,42, vincolate per €. 89.225,88, destinate per 40.923,51, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione 2022-2024 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Tra le quote accantonate sono presenti €. 63.842,81 per FCDE, €. 8.433,61 per indennità di fine mandato del sindaco ed €. 2.000,00 per arretrati contrattuali dipendenti.

Le quote vincolate da trasferimenti ammontano 83.402,36 di cui € 20.000,00 da fondi Provincia di Brescia per installazione colonnine elettriche, € 63.402,36 per economie su fondo funzioni fondamentali art. 106 dl 34/2020 da destinare per bilanciare minori entrate e maggiori/minori spese per pandemia Covid-19. Tra le quote vincolate sono presenti gli accantonamenti derivanti da vincoli di legge per l'estinzione anticipata mutui € 5.823,52.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2022-2024 sono previsti un totale di €. 4.665.739,80 per investimenti, così suddivisi:

INTERV.	DESCRIZIONE	2022	2023	2024
		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
01.05_2.02	Manutenzione Straordinaria Patrimonio	17.760,20	44.500,00	44.500,00
01.05_2.02	Abbattimento barr. architett.(L.R. 6/89) 10% (OO.UU)	10.000,00	5.000,00	5.000,00
05.02_2.03	Interventi edifici di culto (L.R. 12/2005) (OO.UU) (- € 500,00)	500,00	500,00	500,00
05.02_2.03	Trasferimento a Parrocchia per restauro Chiesa Tassano	21.000,00		
09.02_2.02	Valorizzazione spiaggia Via Vertine	271.479,60		
10.05_2.02	Muro Via Pero	15.000,00		
10.05_2.02	Manutenzione straord. e messa in sicurezza viabilità	60.000,00	155.000,00	100.000,00
10.05_2.02	Parcheggio + viabilità	2.960.000,00		
12.09_2.02	Manutenzione straordinaria Cimitero	955.000,00		
TOTALE GENERALE		4.310.739,80	205.000,00	150.000,00

Tali spese sono finanziate con:

Codifica	DESCRIZIONE	2022	2023	2024
		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
4.200.01	Trasferimento STATO per investimenti	1.015.000,00	55.000,00	50.000,00
4.200.01	Contributo Consorzio Comuni BIM	100.000,00	100.000,00	50.000,00
4.200.01	Contributo Regione Lombardia	2.495.739,80	-	
4.200.03	Contributo da aziende private (Unareti spa)	22.000,00	-	
4.500.01	Proventi concessioni edilizie	78.000,00	50.000,00	50.000,00

6.300.01	Mutui	600.000,00	-	
FPV	Fondo Pluriennale Vincolato			
TOTALE GENERALE		4.310.739,80	205.000,00	150.000,00

Nel corso del 2022 viene prevista l'accensione di un mutuo di €. 600.000,00 con ammortamento in venti annualità per il finanziamento dell'intervento di realizzazione parcheggio e viabilità.

La verifica del rispetto dell'indice di indebitamento è stata opportunamente effettuata; il comune ha un indice di indebitamento pari al 2,00% nel 2022, al 2,23% nel 2023 e al 2,02% nel 2024, contro un limite massimo previsto dalla normativa del 10%.

Vengono destinati proventi dei permessi di costruire per il finanziamento delle spese correnti per un ammontare di € 22.000,00.

L'ente nel triennio si avvale della facoltà, di cui all'art. 7, comma 2 del d.l. 78/2015 modificato dall'art. 1, comma 867 della legge 205/2017 e prorogato fino al 2023 (termine differito al 2024 dal ddl "Milleproroghe" 2022) dall'art. 57, comma 1-quater del D.L. 124/2019, di utilizzare i risparmi derivanti da rinegoziazioni di mutui per finanziare spese correnti.

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti

Gli investimenti iscritti a bilancio sono interamente definiti anche nei tempi di esecuzione.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

ORGANISMI STRUMENTALI ³	SITO INTERNET
NESSUNO	

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI ⁴	SITO INTERNET
NESSUNO	

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI ⁵	QUOTA DI
---	----------

³ L'articolo 9, comma 7, del DPCM 28 dicembre 2011 definisce "organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica".

⁴ L'articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011 definisce **ente strumentale** "l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante"

Il principio specifica che trattasi di **enti strumentali controllati**.

	PARTECIPAZIONE
CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO “SEBINFOR”- www.sebinfor.it	9,09%

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale

Al 31.12.2021 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA’ DI CAPITALI CONTROLLATE IN VIA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
NESSUNA	

SOCIETA’ DI CAPITALI PARTECIPATE IN VIA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
AOB2 SRL IN LIQUIDAZIONE – www.aob2.it	0,09%
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL – www.tassrl.it	0,98%
SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D’ISEO SPA – www.sassabane.it	0,08%

Non sono previsti oneri a bilancio per la partecipazione in tali società.

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.

Nessuna.

Sulzano, 18.02.2022

La Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria
Dott.ssa Paola Pezzotti

⁵ Secondo il principio gli **enti strumentali partecipati** sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l’amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.